www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

LE PROROGHE INTRODOTTE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2009, N. 15

Prorogati i termini in materia di: TARSU - conferimento in discarica - assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani – MUD – rifiuti elettrici ed elettronici

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

DOCUMENTI 2009
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La legge 27 febbraio 2009, n. 13 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*") ha apportato, oltre diverse novità in materia ambientale, anche a numerose proroghe inerenti il regime dei rifiuti che riportiamo nel dettaglio a seguire.

PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO DELLA TARSU

Con una modifica introdotta all'art. 1, comma 184, lett. a), della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) viene reiterata la proroga del regime transitorio di prelievo relativo al servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) anche per tutto il 2009.

Ricordiamo che l'istituzione di una tassa sui rifiuti risale al 1931 ad opera del Regio decreto n. 1175 (Testo unico della finanza locale). La disciplina e la regolamentazione della tassa sono state successivamente modificate dal D.P.R. n. 915/ 1982 e poi dal D. lgs. n. 507/1993.

Successivamente il D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 ha istituito, con l'art. 49, la Tariffa rifiuti – TIA – che andava ad abolire la precedente TARSU con modalità che sono state definite dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 158/1999.

Il passaggio da tassa a tariffa per la gestione dei rifiuti interessa aspetti importanti che concernono in particolare: le modalità di definizione e di copertura dei costi; l'uso dello strumento tariffario per il perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale; una differente regolazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini-utenti e gestori dei servizi.

L'introduzione del sistema tariffario, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, rappresenta un obiettivo fondamentale in vista di una profonda e necessaria trasformazione complessiva del sistema rifiuti. Infatti, mentre la tassa – per sua natura – è un'imposta di tipo "patrimoniale", sostanzialmente svincolata sia dalla effettiva produzione di rifiuti che dalla "qualità" del rifiuto conferito, come pure dallo standard del servizio reso, il calcolo della tariffa, invece, si lega alla produzione dei rifiuti e quindi dovrebbe rappresentare un sistema premiale per i comportamenti più virtuosi.

L'entrata in vigore della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è stata, tuttavia, più volte differita ed ancora oggi la situazione sul territorio nazionale si presenta "a macchia di leopardo".
Con questa nuova proroga disposta all'art. 5, comma1, lett. a), della legge n. 13/2009 si ha pertanto che i Comuni dove vige ancora la TARSU - disciplinata dal D. lgs. n. 507/1993 - continueranno ad applicarla anche nel 2009, mentre gli enti locali che hanno già adottato la tariffa rifiuti introdotta dal D.Lgs. n. 22/1997 dovranno continuare ad applicare questa ultima, per quanto entrambe le normative siano state abrogate dal D. Lgs. n. 152/2006.

Tuttavia il comma 2-quater dell'art. 5 della legge n. 13/2009 dispone che, ove il regolamento per la TIA previsto dal comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 non sia stato ancora adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

entro il 30 giugno 2009, i Comuni che lo ritengono opportuno possano adottare il sistema della tariffa integrata ambientale (TIA) ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (facendo riferimento, pertanto, al regolamento emanato con D.P.R. n. 158/1999)

PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO RELATIVO ALLE DISCARICHE

Il comma 1.bis dell'art. 5 della legge n. 13/2009 dispone che per le discariche di rifiuti il regime transitorio di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è prorogato fino al 30 giugno 2009.
Pertanto entro detto nuovo termine le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003 possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate. Resta, inoltre, consentito fino al 30 giugno 2009 lo smaltimento nelle nuove discariche, di al alcune tipologie di rifiuti appartenenti ad alcune specifiche categorie, e precisamente:

a) nelle discariche per i rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per i rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.

Ricordiamo che con le leggi 17 agosto 2005, n. 158 e 2 dicembre 2005, n. 248 – con le quali si erano già in precedenza prorogato il regime transitorio per le discariche – si era comunque precisato che la proroga non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

La legge n. 13/2009 prevede tuttavia che, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o urbani non pericolosi, il presidente di una regione o di una provincia autonoma possa chiedere che il termine del 30 giugno 2009 sia ulteriormente prorogato.
A tal riguardo dovrà essere presentata una richiesta motivata entro il 15 marzo 2009, corredata da dettagliata relazione indicante modalità e tempi di adeguamento delle discariche alle prescrizioni contenute nello stesso D.Lgs. n. 36 del 2003. L'adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga dovrà essere, infine, concessa con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dal Ministero ed avrà efficacia limitata dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

RIFIUTI NON AMMESSI IN DISCARICA

L'articolo 6 della legge n. 13/2009 proroga al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kj/kg, previsto dal'art. 6, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 36/2003.

Ricordiamo che l'originario termine del 1° gennaio /2007 era già stato prorogato, in un primo momento, al 31 dicembre 2008, per effetto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 300/2006, ed ora portato, appunto, al 31 dicembre 2009.

PROROGA RELATIVA ALL'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Con una modifica all'art. 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del D. Lgs n. 152/2006 viene portata a diciotto mesi l'originaria scadenza di un anno del termine entro il quale ai rifiuti assimilati si dovrà applicare esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani tale da rispettare il principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato.
Ricordiamo infatti come alla lett. e), comma 2, dell'art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 si disponga che spetta allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
Entro il nuovo termine di diciotto mesi, dunque, ai rifiuti assimilati si dovrà applicare esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'Amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono.

PROROGA DEL MUD — MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE:

Il comma 2-quinquies dell'art. 5 della legge n. 13/2009 ha disposto lo slittamento al 2010 per l'utilizzo del modello unico di dichiarazione ambientale allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008, il modello da utilizzare resta, pertanto, quello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002 (come rettificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004).

FINANZIAMENTO DEI RAEE

Oltre ad una parziale riscrittura della definizione di "produttore", l'art. 7 della legge n. 13/2009 (con una modifica all'art. 20, comma 4, del D. Lgs. n. 151/2005) ha spostato al 31 dicembre 2009 il termine per la partenza del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazione di gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) derivati dalle apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

Valentina Vattani

Pubblicato il 10 marzo 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)